



1.

Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N.44/2011 DEL 20/12/2011

**"NORME IN MATERIA DI FUNZIONI REGIONALI DI
PREVENZIONE E REPRESSIONE DELL'ABUSIVISMO
EDILIZIO"**



ORIGINALE**R E G I O N E P U G L I A**

*Area Politiche per la Mobilità e la Qualità Urbana
Servizio Urbanistica*

Codice CIFRA: URB / SDL / 2011 / 00058

PROPOSTA SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

“Norme in materia di funzioni regionali di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio”.

RELAZIONE

Il presente schema di disegno di legge si propone l’obiettivo di fornire nuovi e più efficaci strumenti operativi per l’Amministrazione regionale e per gli Enti locali del territorio pugliese, al fine della prevenzione e della repressione dell’abusivismo edilizio.

La materia del governo del territorio e dell’edilizia si configura come materia concorrente, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Le norme di cui si propone l’emanazione si pongono come esercizio della potestà legislativa concorrente della Regione, sulla base dei principi fondamentali enunciati dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, con particolare riferimento a quanto disciplinato dal Titolo IV del predetto T.U., “Vigilanza sull’attività urbanistico edilizia, responsabilità e sanzioni”.

La necessità di un intervento legislativo regionale in materia scaturisce dall’analisi del fenomeno effettuata dal Servizio Urbanistica, che quotidianamente si confronta con tali problematiche e, negli ultimi anni, ha svolto anche un’attività sistematica di monitoraggio e schedatura degli abusi, con riferimento agli anni dal 2008 in avanti.

Dall’analisi del fenomeno emergono alcune gravi criticità riferibili all’azione amministrativa degli enti preposti alla vigilanza urbanistico-edilizia, così riassumibili:

- entità del fenomeno dell'abusivismo notevole e sostanzialmente costante negli anni, comunque non decrescente;
- tardiva e in molti casi omessa esecuzione dei provvedimenti sanzionatori che dispongono demolizione e rimessione in pristino;
- gravi difficoltà delle Amministrazioni comunali nell'esecuzione in danno delle ordinanze di demolizione, anche per problemi di carattere finanziario;
- sostanziale inefficacia della funzione sollecitatoria regionale nei confronti dei Comuni, anche a causa della grave e cronica carenza di risorse umane presso il Servizio Urbanistica;
- conseguente percezione, da parte della collettività, di una scarsa o comunque inefficace azione di controllo del governo del territorio svolta dalle Amministrazioni competenti.

Partendo da questo scenario, si è ritenuto necessario dotare le Amministrazioni di nuovi e più aggiornati strumenti operativi e gestionali, di misure organizzative in grado di incidere sull'efficacia e sull'efficienza dell'azione amministrativa.

I principi e i punti-cardine che si pongono a fondamento della proposta di legge, nel rispetto della Costituzione e delle disposizioni di cui al citato D.P.R. n. 380/2001, sono i seguenti:

- sussidiarietà, leale collaborazione, cooperazione istituzionale;
- previsione di un sistema stabile di monitoraggio;
- utilizzazione delle più moderne tecnologie ai fini della rilevazione territoriale e dell'implementazione delle relative banche dati;
- interscambio e integrazione di dati e informazioni;
- supporto ai Comuni nell'attività di vigilanza e repressione, sia sotto il profilo tecnico-amministrativo, sia sotto quello finanziario;
- esercizio dei poteri sostitutivi secondo principi di proporzionalità e adeguatezza.

Si passa quindi a illustrare il contenuto dei singoli articoli dello schema di disegno di legge.

L'articolo 1 delimita l'oggetto dell'intervento legislativo, richiamando i principi di rango costituzionale di sussidiarietà e leale collaborazione, nonché, trattandosi di materia concorrente, i principi della normativa statale vigente.


Si precisa che tra le funzioni regionali in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo vi è quella di supporto ai Comuni nell'esercizio della vigilanza, a sottolineare la necessità di un'azione coordinata e sinergica tra i diversi livelli istituzionali e territoriali nell'esercizio dell'azione amministrativa in oggetto.

Vengono infine esplicitate le finalità cui si riconnettono le funzioni stesse, sempre in coerenza coi valori costituzionali della tutela del territorio e del paesaggio.

L'art. 2 esplicita gli strumenti della cooperazione istituzionale e dell'azione sinergica tra Regione, Comuni e tutti i soggetti istituzionali aventi competenze in materia, prevedendo la possibilità della stipula di convenzioni. Tramite tali strumenti saranno perseguibili un più rapido ed efficiente interscambio informativo e formativo, un maggior coordinamento dell'azione amministrativa, una maggiore effettività degli atti sanzionatori adottati.

Vitale importanza riveste l'introduzione di sistemi informativi e l'utilizzazione delle più aggiornate tecnologie per poter governare un fenomeno complesso e distribuito su tutto il territorio regionale. In tale contesto si colloca l'istituzione e l'implementazione di un sistema di rilevamento territoriale in grado di individuare le modificazioni avvenute, per segnalarle ai Comuni e alle Forze dell'Ordine ai fini della verifica della legittimità degli interventi edilizi rilevati.

L'attivazione e la costante implementazione di tale sistema, nonché il suo inserimento nel Sistema Informativo Territoriale di cui all'art. 24 della L.R. n. 20/2001, costituiscono al



contempo uno strumento tecnologicamente aggiornato di monitoraggio del territorio e un valido deterrente all'odioso fenomeno dell'abusivismo.

Il Servizio Urbanistica regionale utilizzerà le informazioni acquisite tramite tale sistema di rilevazione, integrandole con quelle ricevute dai soggetti a ciò preposti, ossia i Comuni ai sensi dell'art. 31 del T.U. e le Autorità di P.S.

L'art. 4, nell'ambito del processo di informatizzazione e aggiornamento degli strumenti operativi e gestionali, istituisce la banca dati dell'abusivismo, sempre nell'ambito del S.I.T. per poter rilevare con immediatezza i contesti urbanistici, paesaggistici, ambientali in cui gli interventi abusivi vanno a collocarsi. La norma, nell'introdurre tale strumento innovativo, lo disciplina in coordinamento con quanto previsto dall'art. 31, comma 7 del D.P.R. n. 380/2001, che si riporta:

7. Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione e trasmette i dati anzidetti all'autorità giudiziaria competente, al presidente della giunta regionale e, tramite l'ufficio territoriale del governo, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

La nuova disposizione attiene alla trasmissione degli elenchi all'Amministrazione regionale, prevedendo, al fine di semplificare e accelerare l'adempimento, l'introduzione delle modalità elettroniche in luogo di quelle tradizionali cartacee, previa intesa con le Amministrazioni comunali.

E' evidente che tali innovazioni renderanno il contenuto degli elenchi degli abusi immediatamente disponibili, fruibili e interpretabili da parte dell'ufficio regionale competente, e in tal modo l'eventuale azione repressiva e/o sostitutiva potrà essere tempestiva.

L'art. 5 introduce un ulteriore adempimento periodico per le Amministrazioni comunali, da non interpretare come un semplice supporto statistico né tantomeno un mero disbrigo burocratico, ma bensì come momento di esplicitazione dell'analisi del fenomeno dell'abusivismo nel territorio comunale, e soprattutto di comunicazione di tutte le criticità dell'azione preventiva e repressiva. Nel contesto della relazione, i Comuni potranno evidenziare tra l'altro le difficoltà relative all'esecuzione delle demolizioni e motivare le eventuali necessità di supporto regionale, in termini sia organizzativi che finanziari (per quest'ultimo aspetto, anche con riferimento al successivo art. 6).

L'art. 6 introduce misure di sostegno finanziario ai Comuni al fine di provvedere all'esecuzione in danno dei responsabili, in mancanza di adempimento da parte dei responsabili medesimi.

Si è già rilevato che la mancata esecuzione "spontanea" costituisce purtroppo una casistica largamente maggioritaria, e ciò, congiuntamente alle note difficoltà dei Comuni a provvedere a causa della carenza di risorse da anticipare, contribuisce fortemente a creare la percezione di mancata effettività della tutela della legalità nel territorio.

In considerazione dell'entità del fenomeno e dei differenti livelli di gravità e/o pericolosità ambientale degli abusi, ferma restando l'obbligatorietà dell'azione tesa al ristabilimento della legalità per tutte le fattispecie di abusivismo, non è chiaramente possibile prevedere l'erogazione di misure di sostegno finanziario per la totalità dei procedimenti.

Si rende pertanto necessario individuare dei criteri di priorità nell'intervento regionale di sostegno finanziario; tale attribuzione è conferita alla Giunta regionale, quale organo a competenza generale e residuale che partecipa alla determinazione e all'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo della Regione, ai sensi dell'art. 43, comma 3, dello Statuto della Regione Puglia. La norma introduce, peraltro, un criterio prioritario cui la Giunta deve attenersi nelle sue determinazioni: la tutela degli ambiti territoriali di pregio paesaggistico, rilevabili dai

vigenti strumenti di pianificazione paesaggistica, in ossequio a quanto disposto dall'art. 9, secondo comma, della Costituzione.

Il fondo per i finanziamenti in questione ha natura di fondo di rotazione. L'ultimo comma dell'articolo, al riguardo, chiarisce che entro cinque anni dall'erogazione le somme devono essere restituite alla Regione, al fine di reintegrare il fondo e permettere il finanziamento di nuovi interventi. Per assicurare effettività a tale principio, si prevede che in caso di mancata restituzione entro tale termine si adotterà un meccanismo compensativo da far valere su qualsiasi trasferimento di fondi regionali previsto in favore del Comune inadempiente.

L'art. 7 disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi regionali in caso di inerzia comunale. Tale disposizione integra le previsioni dell'art. 40 del D.P.R. n. 380/2001, che si riporta:

1. In caso di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire o in contrasto con questo o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici o della normativa urbanistico-edilizia, qualora il comune non abbia provveduto entro i termini stabiliti, la regione può disporre la sospensione o la demolizione delle opere eseguite. Il provvedimento di demolizione è adottato entro cinque anni dalla dichiarazione di agibilità dell'intervento.

2. Il provvedimento di sospensione o di demolizione è notificato al titolare del permesso o, in mancanza di questo, al committente, al costruttore e al direttore dei lavori. Lo stesso provvedimento è comunicato inoltre al comune.

3. La sospensione non può avere una durata superiore a tre mesi dalla data della notifica entro i quali sono adottate le misure necessarie per eliminare le ragioni della difformità, ovvero, ove non sia possibile, per la rimessa in pristino.

4. Con il provvedimento che dispone la modifica dell'intervento, la rimessa in pristino o la demolizione delle opere è assegnato un termine entro il quale il responsabile dell'abuso è tenuto a procedere, a proprie spese e senza pregiudizio delle sanzioni penali, alla esecuzione del provvedimento stesso. Scaduto inutilmente tale termine, la regione dispone l'esecuzione in danno dei lavori.

4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, realizzati in assenza di denuncia di inizio attività o in contrasto con questa o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici o della normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della scadenza del termine di 30 giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attività (1).

La nuova norma regionale, integrando le disposizioni statali sopra riportate, disciplina il procedimento di intervento sostitutivo, contemperando i principi di sussidiarietà e leale cooperazione con quello di legalità e di buon andamento dell'azione amministrativa.

E' quindi previsto un preventivo momento collaborativo/accertativo delle ragioni dell'inerzia, al quale segue l'intervento sostitutivo in caso di perdurante inerzia o inconsistenza delle motivazioni adottate dall'Amministrazione comunale.

La nomina del commissario è demandata alla Giunta, e deve fondarsi su criteri di competenza professionale (deve essere scelto tra gli iscritti all'Albo dei collaudatori) e di imparzialità (appartenenza all'Ente Regione o, negli altri casi, esclusione dei soggetti residenti nella provincia ove deve essere esercitato l'intervento sostitutivo).

Gli oneri derivanti dalla presente legge sono riconducibili a due diverse sfere di attività:

- a) Istituzione del fondo di rotazione
- b) Spese connesse alla realizzazione delle banche dati, dei sistemi di rilevamento territoriale e della relativa gestione.

Per quanto concerne le spese sub a), l'istituzione del fondo comporta la necessità di istituire un nuovo capitolo di spesa nell'ambito dell'U.P.B. 3.3.1. - Urbanistica. Il funzionamento del fondo comporterà nuovi oneri per il bilancio regionale, prevedibilmente, nei primi cinque anni di




funzionamento (termine massimo per la restituzione di somme erogate), per poi essere reintegrato dalle somme restituite dai Comuni, fatte salve eventuali ulteriori implementazioni stabilite con la legge di bilancio. In prima applicazione, per l'esercizio finanziario in corso, si provvede alla copertura finanziaria tramite prelevamento della somma di € 100.000,00 dal capitolo 571040. Si provvederà con analogo meccanismo di minor stanziamento sul cap. 571040 anche per i quattro esercizi finanziari successivi. Decorsi i cinque anni previsti come termine massimo per la restituzione delle anticipazioni, si concretizzerà l'entrata a regime del fondo di rotazione, che sarà quindi finanziato con le somme restituite dai Comuni. Al fine di introitare le somme restituite e di implementare il capitolo di spesa di cui sopra, si prevede l'istituzione di un nuovo capitolo nello stato di previsione delle entrate, collegato al capitolo di spesa medesimo.

Per quanto concerne le spese sub b), esse si configurano come spese gestionali e sono riconducibili, per oggetto, alle finalità del capitolo 571040 già esistente "Spese per la formazione e il funzionamento dell'osservatorio urbanistico, del catasto urbanistico e l'archivio storico degli strumenti urbanistici". Nell'ambito degli stanziamenti relativi a tale capitolo (sul quale si rilevano ad oggi residui di stanziamento pari a € 366.912,75), trovano copertura gli oneri per la gestione dei nuovi sistemi informativi, attività che saranno svolte, peraltro, nell'ambito delle convenzioni già esistenti con Innovapuglia S.p.A. e con l'Agenzia Spaziale Italiana.

Si rileva, infine, che il capitolo di spesa 571040 è collegato al capitolo di entrata 3061110 "Proventi delle indennità dovute per la realizzazione di opere abusive in zone paesaggistiche" e, pertanto, pur essendo un capitolo di bilancio autonomo, in virtù di tale collegamento conserva quali residui di stanziamento le somme non impegnate nell'esercizio di competenza ai sensi dell'art. 93, comma 5, secondo periodo, della L.R. n. 28/2001, che si riporta: "*Sono altresì conservate tra i residui di stanziamento le somme affluite su capitoli di entrata del bilancio autonomo regionale e destinate a finanziare i capitoli di spesa a essi collegati*".

Riguardo alla copertura finanziaria per gli esercizi successivi al 2011, si specifica che il capitolo di entrata collegato è alimentato coi proventi delle sanzioni per opere abusive in zone a vincolo paesaggistico. L'attività sanzionatoria svolta dal Servizio Urbanistica, che a tutt'oggi riguarda anche i condoni edilizi di cui alla L. 47/1985, alla L. 794/1994 e alla L. 326/2003, a partire dal 2010 ha mostrato significativi incrementi: 120 provvedimenti emessi nel 2009, 280 nel 2010, e 285 al 20/10/2011. Al 20/10/2011, si riscontra quindi un accertamento di entrata pari a € 232.402,63 a fronte della previsione di bilancio di € 150.000,00. Dato il carico di procedimenti pendenti tuttora assai rilevante, si prevede anche per i prossimi esercizi finanziari il mantenimento di livelli di entrata non inferiori a € 200.000,00.

L'Assessore alla Qualità del Territorio
(Prof.ssa Angela BARBANENTE)




“Norme in materia di funzioni regionali di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio”.

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. *La presente legge, in conformità ai principi stabiliti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni e integrazioni, nonché nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, disciplina le funzioni regionali di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio, nonché di supporto ai Comuni nell’esercizio dei poteri di vigilanza urbanistico-edilizia, allo scopo di assicurare l’ordinato assetto del territorio, la salvaguardia dei beni ambientali e paesaggistici e del patrimonio culturale.*

Art. 2 – Cooperazione istituzionale e supporto agli enti preposti alla vigilanza

- 1 *La Regione, al fine di assicurare su tutto il territorio regionale un’efficace e coordinata azione di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio, promuove forme di cooperazione istituzionale, anche attraverso la stipula di convenzioni tra amministrazioni, enti e organi statali, regionali e locali, aventi ad oggetto, tra l’altro:*
 - a) *l’esercizio integrato dell’attività di vigilanza in materia urbanistico-edilizia,*
 - b) *la gestione e lo scambio di dati e informazioni relative all’abusivismo;*
 - c) *misure dirette ad assicurare l’effettiva esecuzione dei provvedimenti sanzionatori.*
- 2 *Al fine di fornire supporto agli enti preposti alla vigilanza nell’esercizio delle funzioni di propria competenza, la Regione attiva, anche su richiesta dell’ente interessato, servizi di consulenza e di assistenza tecnico-amministrativa in ordine all’adozione degli atti di repressione degli abusi edilizi.*

Art. 3 – Rilevamenti territoriali e monitoraggio

1. *La Regione verifica le trasformazioni del territorio mediante rilevamenti aerofotogrammetrici e satellitari, sulla base della programmazione effettuata dalla Giunta regionale, nell’ambito dell’aggiornamento e della gestione integrata del S.I.T. (Sistema Informativo Territoriale), di cui all’art. 24 della L. R. 27 luglio 2001, n. 20.*
2. *La struttura regionale competente in materia di vigilanza urbanistico-edilizia effettua il costante monitoraggio dell’abusivismo sulla base dei seguenti elementi conoscitivi:*
 - a) *dati e informazioni di cui all’art. 31, comma 7, del D.P.R. n. 380/2001;*
 - b) *segnalazioni provenienti da altri soggetti pubblici;*
 - c) *rilevamenti di cui al comma 1 del presente articolo.*



Art. 4 – Banca dati dell'abusivismo

1. *Nell'ambito del S.I.T. è istituita la banca dati contenente i dati e le informazioni inerenti il fenomeno dell'abusivismo edilizio nel territorio regionale.*
2. *La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità di trasmissione al Presidente della Giunta regionale dei dati di cui all'art. 31, comma 7, del D.P.R. n. 380/2001, anche con modalità esclusivamente telematica.*
3. *I dati di cui al precedente comma e gli esiti dei rilevamenti di cui all'art. 3 confluiscono nella banca dati dell'abusivismo.*
4. *La Regione concorda con gli enti locali e con gli altri enti pubblici competenti modalità e criteri per lo scambio e l'integrazione di dati e di informazioni e per la creazione di una rete unificata.*

Art. 5 – Relazione annuale sull'abusivismo edilizio

1. *Entro il 31 gennaio di ogni anno, il dirigente o il responsabile della struttura comunale competente invia alla Regione una relazione-sull'attività di vigilanza espletata nell'anno precedente, contenente l'elenco degli abusi rilevati, l'elenco delle demolizioni effettuate dai responsabili degli abusi o direttamente dal Comune, nonché l'elenco delle opere abusive per le quali non si sia ancora provveduto alla demolizione, con specifica indicazione delle cause ostative.*

Art. 6 – Fondo regionale di rotazione per le spese di demolizione delle opere abusive

1. *Al fine di concedere ai Comuni anticipazioni sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi è istituito, presso la struttura regionale competente in materia di vigilanza urbanistico-edilizia, un fondo regionale di rotazione.*
2. *Il fondo è utilizzato dalla Regione o dai Comuni beneficiari per l'esecuzione di interventi di demolizione, con priorità per gli immobili ricadenti in aree di pregio paesaggistico o vulnerabilità ambientale più elevati.*
3. *La Giunta regionale definisce le modalità di gestione del fondo, individua gli interventi di demolizione in conformità a quanto disposto dal comma 2, ripartisce le risorse e determina modalità e termini per la restituzione delle somme anticipate.*
4. *La Giunta può stabilire modalità dilazionate di restituzione delle somme anticipate ai Comuni, entro un termine comunque non superiore a cinque anni.*
5. *Qualora le somme anticipate non siano rimborsate entro cinque anni dall'erogazione, la Regione, al fine di reintegrare il fondo di rotazione, trattiene la corrispondente somma, maggiorata di interessi legali, dai fondi dei capitoli del bilancio regionale che prevedono a qualsiasi titolo trasferimenti ai Comuni inadempienti.*





Art. 7 – Esercizio del potere sostitutivo

1. *La Regione esercita il potere sostitutivo nei confronti dei Comuni in caso di inerzia o di inadempimento degli stessi nell'esercizio delle funzioni di repressione degli abusi edilizi*
2. *A tal fine, la struttura regionale competente, accertata d'ufficio o su impulso di parte l'inerzia o l'inadempimento del Comune, diffida quest'ultimo a provvedere entro un congruo termine ovvero a relazionare sulle motivazioni del ritardo.*
3. *Decorso inutilmente il termine assegnato, ovvero rilevata l'inadeguatezza delle ragioni addotte a giustificare il ritardo o l'inadempimento, la Giunta regionale delibera l'esercizio del potere sostitutivo nominando un commissario ad acta.*
4. *Il commissario ad acta può essere scelto tra i funzionari regionali o di enti locali, in possesso dei requisiti necessari per l'espletamento delle funzioni richieste, o tra tecnici esterni iscritti all'Albo Regionale dei Collaudatori. Il commissario ad acta, qualora scelto tra professionisti esterni all'Amministrazione regionale, deve essere residente in una provincia diversa da quella in cui ricade il Comune nei cui confronti è stato attivato l'esercizio del potere sostitutivo.*
5. *Il provvedimento di nomina è comunicato al Comune interessato e al responsabile dell'abuso, nonché al proprietario, qualora non coincidente col medesimo.*
6. *I compensi spettanti al commissario sono a carico del Comune inadempiente.*
7. *Il commissario, espletate le attività sostitutive, trasmette gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio e alla Procura regionale presso la Corte dei conti, per gli accertamenti di rispettiva competenza.*

Art. 8 – Disposizioni finanziarie

1. *Ai fini dell'attuazione dell'art. 6 della presente legge, si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB 3.3.1, di un apposito capitolo denominato "Fondo regionale di rotazione per le anticipazioni relative alle spese di demolizione", con uno stanziamento, in termini di competenza e cassa, pari a € 100.000,00 per l'esercizio finanziario 2011, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dal capitolo 571040.*
2. *Nello stato di previsione delle entrate per l'anno 2011, è istituito, nell'ambito dell'UPB 3.4.2 – Introiti diversi, un apposito capitolo, collegato col capitolo di spesa di cui al comma 1, denominato "Recupero anticipazioni dai Comuni per le somme relative alle spese di demolizione".*
3. *Alla copertura degli oneri connessi alle attività di cui agli articoli 3 e 4 si provvede con le risorse iscritte sul capitolo 571040, collegato al capitolo di entrata 3061110 "Proventi delle indennità dovute per la realizzazione di opere abusive in zone paesaggistiche".*

L'Assessore alla Qualità del Territorio
(Prof.ssa Angela BARBANENTE)




REFERTO TECNICO

(Art. 34, L.R. 28/2001)

OGGETTO: DDL/2011/0001 "NORME IN MATERIA DI FUNZIONI REGIONALI DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DELL'ABUSIVISMO EDILIZIO".

Spesa prevista e fonti di finanziamento:

(indicare se trattasi di spesa corrente o di spesa in conto capitale)

Spesa corrente

Si specifica che il disegno di legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il Bilancio Regionale, annuale e pluriennale, che non siano già previste e programmate con leggi e provvedimenti regionali precedenti.

Il capitolo di spesa di nuova istituzione di cui all'art. 8 del disegno di legge troverà le corrispondenti risorse nell'istituendo capitolo di entrata, in misura completa con l'entrata a regime del Fondo di rotazione, a decorrere dal sesto esercizio. La copertura per i primi cinque esercizi di funzionamento del fondo, così come quella relativa alle attività di cui agli artt. 3 e 4 (istituzione e funzionamento banca dati abusivismo e attività di ricognizione territoriale) viene assicurata mediante minori stanziamenti sul capitolo di spesa 571040, collegato al capitolo di entrata 3061110.

Per ulteriori dettagli si faccia riferimento alla relazione tecnica che accompagna la legge regionale.

Capitoli di Spesa:U.P.B. 3.3.1- "Urbanistica"

Cap. 571040 bilancio autonomo spesa corrente

Cap. (nuova istituzione) bilancio autonomo spesa corrente

La spesa programmata è prevista entro i limiti di quanto assegnato annualmente nel Bilancio Regionale e fatta comunque salva la compatibilità della spesa con le effettive disponibilità del Bilancio 2012 e pluriennale 2012/14. Non si tratta di spesa aggiuntiva rispetto a quanto definito annualmente con il Bilancio e con i relativi provvedimenti di Giunta Regionale.

Sui suddetti capitoli di spesa non è prevista spesa in conto capitale.

Capitoli di entrata:U.P.B. 3.4.2 - Introiti diversi

Cap. 3061110 bilancio autonomo


Cap. (nuova istituzione) bilancio autonomo

Il capitolo 3061110, già collegato coi capitoli di entrata 571040, 571030 e 571035, viene collegato anche col capitolo di nuova istituzione di cui sopra, ai fini dell'alimentazione del fondo di rotazione per i primi cinque anni di funzionamento. L'ulteriore capitolo di entrata, di nuova istituzione, è finalizzato a incamerare le somme restituite dai Comuni, e a partire dal sesto esercizio di funzionamento del fondo ne alimenterà integralmente la spesa.

Si dichiara che le disposizioni recate dal DDL in oggetto sono conformi alla normativa regionale, statale, comunitaria.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO URBANISTICA

- Ing. Nicola GIORDANO -



IL PRESENTE ALLEGATO
CONSTA DI N° 2 FASCIALE

IL DIRIGENTE
del Servizio Urbanistica Regionale
(Dott. Ing. Nicola GIORDANO)




b

ly

G

**OGGETTO: Visto del Servizio Bilancio e Ragioneria sul referto tecnico allegato allo schema di disegno di legge recante "Norme in materia di funzioni regionali di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio".
(articolo 34 legge regionale n. 28/2001 - articolo 6 regolamento interno per la disciplina del procedimento legislativo e regolamentare di iniziativa del Governo regionale approvato con Dgr 2484/2010)**



Nulla osta in ordine a quanto rappresentato.



Visto negativo per _____ -

Bari, 25 novembre 2011

**IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO BILANCIO
(Angelosante Albanese)**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
BILANCIO E RAGIONERIA
(Angelosante Albanese)**

